



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FAZZALARI	DOMENICO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BOLOGNA	LUCIANO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ACCETTURA	IGNAZIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 11422/09  
depositato il 14/04/2009

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720080278202130 IRAP 2005  
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

SEZIONE

N° 44

REG.GENERALE

N° 11422/09

UDIENZA DEL

SEZIONE 44

06/04/2011 ore 11:30

SENTENZA

N° 607/44/11

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

14/04/2011

Il Segretario

Avverso cartella esattoriale n° 097 2008 02782021 30 notificata alla ricorrente in data 10/2/2009 per IRAP anno 2005 di € 239,00 oltre sanzioni e interessi, la sig.ra [REDACTED] (C.f. [REDACTED]) si oppone in data 3 aprile 2009 per insussistenza del presupposto impositivo.

A sostegno della avanzata eccezione la ricorrente produce il quadro E della dichiarazione 2006 anno di imposta 2005, dal quale emerge un totale compensi di € 24.726 e totale spese di € 6.005. Queste ultime sono composte dall'assenza di compensi corrisposti a terzi e quote di ammortamento riferite a un automezzo e a una macchina elettronica. Conclude infine la ricorrente specificando che la professione di fisioterapista è svolta nella propria abitazione, come desumibile dal quadro B degli studi di settore.

Si costituisce l'Agenzia nel 2009 con difesa riferita alla sola questione pregiudiziale della sostenuta impossibilità di eccepire il merito della pretesa in sede di iscrizione a ruolo dell'IRAP.

#### DIRITTO

La questione pregiudiziale avanzata dall'amministrazione non può essere accolta. Con circolare n° 28 /E del 28 maggio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha recepito il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 14 ottobre 2009 n. 21749 concernente una controversia avente a oggetto una cartella di pagamento emessa a seguito di omesso versamento dell'IRAP indicata in dichiarazione e ha pertanto invitato le strutture dell'Agenzia a omettere di eccepire in giudizio che il difetto di autonoma organizzazione possa essere fatto valere solo attraverso la presentazione della dichiarazione integrativa. In particolare la Cassazione ha affermato che "Dal principio di emendabilità e ritrattabilità della dichiarazione... discende che la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori di fatto e di diritto commessi nella sua redazione, ed incidenti sulla obbligazione tributaria, è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso ai sensi del DPR 602/1973 art. 38, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria (conforme a Cassazione 22021/06)".

Il concetto di attività autonomamente organizzata, presupposto IRAP, non va inteso nella combinazione di beni e capitale tali da creare valore aggiunto. Tale formulazione comporterebbe l'inconveniente di far coincidere il concetto di attività autonomamente organizzata con il concetto di impresa.

A parere del Collegio non può condividersi la tesi astratta dell'amministrazione finanziaria, tra l'altro rivista dalla medesima amministrazione con circolare del 2009, tale che il libero professionista è comunque una attività autonomamente organizzata, ma va prodotta la prova contraria atta a dimostrare il non sussistere della autonomia, di guisa che si possa superare che la presunzione relativa voluta dalla combinazione degli artt. 1 e 3 del D.Lgs 446/97.

Più in particolare, con la nota sentenza 5 novembre 2004, n. 21203 e più recentemente la sentenza 8 febbraio 2007 n. 3678 depositata in data 16 febbraio 2007, la Corte di Cassazione ha confermato la tesi secondo cui in assenza di una struttura organizzativa stabile, il professionista non può essere assoggettato legittimamente all'imposta su cui si controverte.

In pratica la legge pone una presunzione di autonomia organizzativa al ricorrere dell'esercizio della attività professionale.

Consegue che spetta al ricorrente dimostrare che la propria attività non è assoggettabile ad IRAP per assenza di idoneità della stessa a creare valore aggiunto, come sostenuto dalla difesa erariale.

Non è pertanto sufficiente a questo fine il mero rinvio alla professione, ma è necessario dimostrare che tale attività viene svolta in assenza di strutture organizzate tali da consentire una prosecuzione dell'attività, anche in assenza del titolare

La giurisprudenza di merito ha infatti elaborato il concetto di struttura organizzata in presenza dei seguenti elementi:

- cespiti;
- luogo di esercizio dell'attività;
- collaboratori;
- fornitura di beni o servizi anche in assenza del titolare;
- l'organizzazione non è subordinata al controllo/direzione di strutture esterne.

Tale presunzione relativa nel caso di specie presenta i seguenti dati: anno 2005 compensi € 24.726, spese € 6.005 di cui € 2.053 per ammortamenti relativi a beni essenziali per lo svolgimento dell'attività, € 0 per compensi a terzi, € 1.201 consumi e € 2.751 altre spese documentate.


Dal quadro B dello studio di settore emerge che l'attività è svolta con utilizzo promiscuo della abitazione.


La Sulla base delle citate circostanze si esclude il ricorrere del presupposto.

Si compensano le spese per la assenza di una chiara demarcazione tra soggetti obbligati al pagamento IRAP e soggetti non tenuti al citato pagamento e in constatazione che solo nel 2010 si è chiarito definitivamente il rapporto tra dichiarazione e cartella di pagamento per il presupposto IRAP.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Il Relatore:  


Il Presidente:  


Roma, 6/4/2011